

COMUNE DI CERRIONE

REGOLAMENTO I.S.E.E.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 03/11/2009

TITOLO PRIMO - SERVIZI SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI

ART. 1 - DEFINIZIONE

ART. 2 - FINALITÀ

ART. 3 - I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI CERRIONE

ART. 4 - COMPITI GESTIONALI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE

ART. 5 - FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO

ART. 6 - INTERVENTI DI VERIFICA DEI SERVIZI

TITOLO SECONDO - DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

ART. 7 - OGGETTO

ART. 8 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

ART. 10 - DEFINIZIONE DI ISE, ISEE, REDDITO e PATRIMONIO

ART. 11 - INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO VITALE E DEL MINIMO ALIMENTARE

ART. 12 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.)

ART. 13 - ATTESTAZIONE I.S.E.E.

ART. 14 - ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 15 - CONTROLLI

ART. 16 - RIFERIMENTI NORMATIVI. RINVIO

ART. 17 - CARATTERI E FINALITÀ' DEL SISTEMA TARIFFARIO

ART. 18 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 19 - SERVIZIO ASILO NIDO

ART. 20 - SERVIZI OFFERTI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA (MENSA, SCUOLABUS, POST SCUOLA DELL'INFANZIA, MERCOLEDI' FACOLTATIVO SCUOLA PRIMARIA E CENTRI ESTIVI)

ART. 21 – NORME TRANSITORIE

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO PRIMO
SERVIZI SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI

ART. 1

DEFINIZIONE

I servizi socio-assistenziali sono servizi universali rivolti alla generalità degli individui, senza vincolo alcuno di appartenenza.

Ai fini del presente regolamento per “servizi socio-assistenziali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

ART. 2

FINALITÀ

Le politiche sociali perseguono obiettivi di *ben-essere* sociale tutelando il *diritto a stare bene* e promuovendo la *solidarietà sociale* attraverso la valorizzazione delle iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità nonché della solidarietà organizzata.

La promozione delle possibilità di sviluppo della persona umana è l'obiettivo prioritario da realizzarsi attraverso un sistema integrato di interventi e servizi in una logica di *welfare delle responsabilità*.

ART. 3

I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI CERRIONE

Nell'ambito dei servizi socio-assistenziali l'Amministrazione Comunale conferma la gestione associata nel Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali – I.R.I.S. – e la gestione mediante convenzione con i Comuni di Gaglianico, Sandigliano, Borriana e Ponderano.

La gestione operativa delle funzioni sociali di cui alla normativa vigente è affidata alle risorse umane in forza alla Convenzione non disponendo l'Ente di specifica dotazione organica.

Per la disciplina dei servizi compresi in tali aree si rimanda all'apposito regolamento approvato da IRIS ed alla convenzione adottata.

ART. 4

COMPITI GESTIONALI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE

Compiti residuali dell'Ente in materia socio-assistenziale sono:

- a) esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket sanitari);
- b) riduzione/esenzione dalla compartecipazione alle rette per frequenza asilo nido;
- c) riduzione/esenzione dalla compartecipazione alle rette per i servizi parascolastici;
- d) esenzioni/riduzioni/agevolazioni in materia di fiscalità locale e per quanto non già previsto nei regolamenti comunali che normano i singoli tributi;
- e) assegni per i nuclei familiari numerosi (3 figli minori);
- f) assegno di maternità, per donne prive di copertura previdenziale;
- g) bonus statali per pubblici servizi (energia elettrica, gas metano);
- h) sostegno alla locazione.

per i punti a), b) c), d) la Giunta Comunale sulla base di una dettagliata relazione predisposta dai Servizi Socio-Assistenziali della convenzione completata anche dall'attestazione ISEE, può disporre con apposita

deliberazione l'esenzione / riduzione dal pagamento della prestazione/retta, con imputazione delle spese ai rispettivi interventi e capitoli del Bilancio di previsione;
per i punti e), f) g), h) l'Ente non intervenendo direttamente al pagamento della prestazione poiché di competenza statale o regionale, mette a disposizione del cittadino/utente la struttura organizzativa per l'inoltro delle varie richieste di erogazione di prestazioni

ART. 5

FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO

Il finanziamento dei singoli servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio comunale con imputazione delle spese ai rispettivi interventi e con riferimento alle apposite risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli utenti, da Enti ed Istituzioni private e dal Privato Sociale. I cittadini che accedono ai servizi socio-assistenziali concorrono al costo delle relative prestazioni commisuratamente alla capacità contributiva risultante dalla situazione economica del nucleo familiare.

ART. 6

INTERVENTI DI VERIFICA DEI SERVIZI

L'Amministrazione comunale disporrà sistematici interventi di verifica della rispondenza dei servizi agli standard strutturali, organizzativi e tecnici stabiliti con i provvedimenti istitutivi degli stessi. Verranno pure effettuati periodici controlli sulla persistenza delle condizioni in base alle quali sono stati disposti gli interventi assistenziali a favore dei singoli utenti.

TITOLO SECONDO

DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

ART. 7

OGGETTO

Il presente titolo disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in relazione alle agevolazioni sulle prestazioni sociali erogate dal Comune, non a carico della generalità dei cittadini, nell'ambito dei servizi individuati nel successivo articolo ad oggetto "Ambito di applicazione".

Il presente regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

ART. 8

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale messi a disposizione dal Comune di Cerrione, ovvero:

asilo nido

mensa scolastica

trasporto scolastico (scuolabus)

corsi parascolastici (post scuola infanzia e mercoledì facoltativo primaria)

centri estivi per minori

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni agevolate nel settore dei servizi sociali e socio-assistenziali il Comune di Cerrione si avvale della gestione associata del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali – I.R.I.S. e della gestione mediante convenzione con i Comuni di Gaglianico, Sandigliano, Borriana e Ponderano.

Per la disciplina dei servizi sociali e socio-assistenziali si rimanda all'apposito regolamento approvato dal Consorzio I.R.I.S. ed alla convenzione vigente stipulata fra i Comuni di Cerrione, Gaglianico, Sandigliano, Borriana e Ponderano.

ART. 9

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- A) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- B) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune");
- C) I soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- D) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- E) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

- F) genitori anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale, divorzio o di pagamento degli assegni di mantenimento, nonché i figli a carico con essi conviventi.

Si rinvia alle norme del D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M 04.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare.

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, per le contribuzioni economiche e per i servizi all'infanzia e scolastici viene considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale, senza addivenire ad alcuna composizione dell'unità di riferimento mediante estrazione dal nucleo familiare di base.

ART. 10

DEFINIZIONE DI ISE, ISEE, REDDITO e PATRIMONIO

ISE è l'acronimo di "indicatore della situazione economica" ed è pari alla somma tra l'indicatore della situazione reddituale (somma dei redditi) e l'indicatore della situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare + patrimonio immobiliare).

ISEE è l'acronimo di "indicatore della situazione economica equivalente" ed è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dalla tabella 2 del D. Lgs. 109/98.

SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) o REDDITO: è data dalla somma algebrica:

- dei redditi complessivi ai fini IRPEF risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, o dai redditi indicati nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (CUD) di ogni singolo componente il nucleo familiare; per gli imprenditori agricoli il reddito complessivo ai fini IRPEF deve essere considerato al netto dei redditi agrari relativi alle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione ai fini IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini IRAP;
- del rendimento del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente il nucleo familiare;
- dell'eventuale canone di locazione dell'abitazione in cui risiede il nucleo familiare

SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) o PATRIMONIO: è rappresentata dal patrimonio mobiliare ed immobiliare al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata dell'intero nucleo familiare:

- Il patrimonio mobiliare è costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazioni azionarie, patrimonio affidato a società di investimento o di risparmio, ecc. così come indicate all'art. 3 c.2 del D.P.C.M. 221/99 modificato dal D.P.C.M. 242/01 e s.m.i.;
- il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno è detratto, fino a concorrenza, l'eventuale debito residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 o altra misura stabilita dalla legge.

ART. 11

INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO VITALE E DEL MINIMO ALIMENTARE

Si individua il minimo vitale ISEE, definito come la disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sia pure minimi di vita e di relazione pari ad €. 7305,35. Tale importo, essendo ISEE, è riferito a tutti i nuclei familiari a prescindere dal numero dei componenti in quanto la riparametrazione del reddito in relazione al numero dei componenti è già stata effettuata in sede di calcolo ISEE.

Il minimo alimentare ISEE viene definito come la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza di un nucleo familiare. È stabilito nella misura del 60% del minimo vitale ISEE, e risulta quindi essere pari a €. 4383,21.

ART. 12

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.)

Le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente sono dichiarate mediante la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.2001. La D.S.U. si può presentare ai soggetti individuati dalla L.109/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune rende disponibili ai cittadini i moduli e l' informativa per la compilazione della D.S.U.

L'assistenza ai cittadini sarà garantita da personale comunale qualificato che, dotato delle necessarie risorse tecniche ed informatiche, provvederà ad assistere i cittadini/utenti nella compilazione della dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive norme modificative ed integrative, e del Regolamento Comunale in materia.

LA D.S.U. ha validità di un anno a decorrere dalla data di presentazione e munita dell'attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Durante il periodo di validità della D.S.U. è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. La decorrenza degli effetti delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare è demandata alla disciplina dei singoli servizi comunali.

ART. 13

ATTESTAZIONE I.S.E.E.

Il Comune e gli altri soggetti autorizzati alla ricezione delle D.S.U inseriscono in via telematica i dati nel sistema informativo dell'I.N.P.S. rilasciando un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E.

ART. 14

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alla certificazione ISEE devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

A garanzia della tutela e della riservatezza dei dati personali, le informazioni contenute nelle certificazioni ISEE saranno utilizzate esclusivamente ai fini della determinazione della tariffa della prestazione richiesta e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma aggregata. Vengono salvaguardati i diritti di accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, opposizione (per motivi legittimi) dei dati forniti dal dichiarante.

ART. 15

CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, effettuando inoltre appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, etc.).

I controlli possono essere effettuati anche mediante lo scambio di informazioni con le altre Pubbliche Amministrazioni.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, fatte salve le disposizioni di legge in materia, l'Amministrazione Comunale provvederà a revocare i benefici concessi ed a recuperare la quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Ai sensi dell'art. 76 "norme penali" del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28-12-2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, atti falsi o quant'altro, l'Amministrazione procederà ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 16

RIFERIMENTI NORMATIVI. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni ed ai Decreti attuativi.

Per tutto quello che la normativa lascia a discrezione dell'Ente Locale, viene fatta salva la disciplina tariffaria e regolamentare vigente dei servizi individuati all'articolo "Ambito di applicazione" del presente Regolamento.

ART. 17

CARATTERI E FINALITA' DEL SISTEMA TARIFFARIO

La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste dalle norme di legge, la Giunta Comunale approva ogni anno il costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le soglie del servizio derivanti

dal calcolo ISEE, le modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente Regolamento.

ART. 18

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:

- a) analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relativa ai servizi pubblici a domanda individuale;
- b) individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto della percentuale complessiva prevista dalle norme di legge;
- c) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione ad una graduazione di fasce di reddito.

Partendo dall'analisi dei costi, come previsto dalla normativa vigente, per individuare la percentuale di copertura dei costi stessi, si rende necessario tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni.

ART. 19

SERVIZIO ASILO NIDO

Poiché il Comune di Cerrione è privo di un asilo nido, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie residenti si è convenzionato con il Comune di Gaglianico, consentendo così ai bambini cerrionesi di essere accolti alle stesse condizioni dei residenti di Gaglianico presso l'Asilo Nido di Gaglianico.

Per l'applicazione dei criteri parametrici, la Giunta Comunale individua con apposito atto annuale le fasce di contribuzione, la percentuale di copertura del costo del servizio, la tariffa massima e la graduazione delle rette.

ART. 20

SERVIZI OFFERTI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA (MENSA, SCUOLABUS, POST SCUOLA DELL'INFANZIA, MERCOLEDI' FACOLTATIVO SCUOLA PRIMARIA E CENTRI ESTIVI)

I servizi offerti alla popolazione scolastica sono organizzati dall'Amministrazione Comunale nell'intento di supportare ed agevolare le famiglie con figli in età da scuola dell'obbligo.

I servizi possono essere gestiti in proprio o con affidamento a terzi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

Per l'applicazione dei criteri parametrici, la Giunta Comunale individua con apposito atto annuale le fasce di contribuzione, le percentuali di copertura dei costi dei servizi, la tariffa massima e la graduazione delle rette.

ART. 21

NORME TRANSITORIE

In sede di prima definizione delle varie fasce di contribuzione da parte dell'utenza dei servizi offerti alla popolazione scolastica al fine di meglio graduare gli scaglioni ISEE, la Giunta provvederà inizialmente con la sola definizione della tariffa massima per ogni singolo servizio e dell'indice di copertura che intenderà realizzare. Successivamente le famiglie utenti saranno invitate a presentare le attestazioni ISEE del proprio nucleo familiare in modo da poter costruire così una base dati reale. Infine dall'analisi della banca dati ottenuta, la Giunta definirà le varie fasce di contribuzione.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno steso in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.